

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DI VENDITA DI COSE ANTICHE O USATE AI SENSI DEL T.U.L.P.S. (ART.126)

Io sottoscritto nato a
il di nazionalità
residente in n. CAP
tel. C.F. in
qualità di della ditta/società denominata con sede
legale a in n.
CAP tel. C.F./P.IVA

Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

(ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 Legge 241/1990)

- di esercitare, con decorrenza dalla data di comunicazione della presente, l'attività di VENDITA DI COSE ANTICHE O USATE, quali¹ _____ in particolare vendita di oggetti non di valore storico ed artistico, nei locali di: _____
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'allegato I del D.Lgs 8 agosto 1994 n.490;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che non consentono l'esercizio o la continuazione dell'attività;
- che i locali di deposito delle merci commerciate sono siti in San Casciano V.P. Via _____
- che verrà data comunicazione del trasferimento dei locali di deposito in luogo diverso da quello sopra dichiarato;

IL DICHIARANTE²

*Firma da apporre davanti all'impiegato
oppure allegare fotocopia del documento
di riconoscimento in corso di validità'.*

Dichiara inoltre di esser informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

S.CASCIANO, li'

IL DICHIARANTE

¹ Indicare i prodotti commerciati

² Copia della presente comunicazione con firma in originale, ed il timbro dell'ufficio protocollo del Comune ricevente dovrà essere trattenuta dall'interessato e sostituirà l'atto di licenza di cui al T.U.L.P.S.

NORMATIVA

R.D. 18 giugno 1931 n.773

126. (art. 127 T.U. 1926). - Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza

128. (art. 129 T.U. 1926). - I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli artt. 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.

L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

R.D. 6 maggio 1940 n.635

242. La dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza di chi intende far commercio di cose antiche o usate deve contenere l'indicazione della sede dell'esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratti di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio.

In caso di trasferimento o di trapasso dell'azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel rilasciare ricevuta della dichiarazione, indica se, nell'esercizio, si faccia commercio di oggetti aventi valore storico od artistico, oppure di oggetti usati.

247. Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dell'art. 128 della legge, indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.

D.P.R. 28 maggio 2001 n.311 entrato pubblicato sulla G.U. del 02.08.2001

1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti **modificazioni:**

a) all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della legge, **le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge**, la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, **hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato.**

i) all'articolo 247 e' aggiunto il seguente comma:

"Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo."